**ALLEGATO 9**

**SCHEMA DI CONTRATTO FIDEIUSSORIO PER L’ANTICIPAZIONE DI CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA**

Alla **REGIONE UMBRIA**

**Servizio Riqualificazione urbana**

Palazzo Broletto - Via M. Angeloni, 61

06124 – Perugia (PG)

mail: [architetturarurale@regione.umbria.it](mailto:architetturarurale@regione.umbria.it)

pec: [direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it)

Premesso che:

1. con determina direttoriale n. 3732 del 14 aprile 2022 con il quale la Direzione Regionale Risorse, Programmazione Cultura e Turismo della Regione Umbria ha provveduto alla approvazione dell’*Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito del PNRR [M1.C3 – INVESTIMENTO 2.2] finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU*;
2. con atto dirigenziale n. \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, come richiamato all’art. 1 dell’Atto d’obblighi sottoscritto digitalmente in data\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, si è provveduto alla assegnazione delle risorse finanziarie al Soggetto Beneficiario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a titolo di contributo finanziario per la realizzazione dell’intervento, a valere sulla copertura finanziaria di cui alla D.G.R. n. 342/2022 e in attuazione del D.M. n. 107 del 18/03/2022, per la somma di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. la concessione e la revoca totale o parziale delle agevolazioni finanziarie, nonché le condizioni di ammissibilità delle spese, sono regolamentate nell’Atto d’obblighi sopra richiamato e, laddove non previsto, sono disciplinate da specifica normativa, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici e relative circolari esplicative;
4. il Soggetto Beneficiario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in seguito indicato per brevità “Contraente”), residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con Cod. Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(per le persone fisiche)*

*oppure*

il rappresentante legale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ della impresa/associazione/ente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_\_\_\_ *(per le imprese e le persone giuridiche)*

nell'ambito dell’Avviso di cui al punto a) e con Determinazione Dirigenziale di cui al punto b) è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie per la realizzazione del Progetto *(specificare il titolo)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ID\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per il quale è stato assegnato un contributo complessivo massimo di €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ a fronte di un costo totale di progetto pari ad €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_;

1. la prima quota di contributo può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del “Contraente”, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa o parte di essa più interessi e spese che risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi;
2. il Contraente intende richiedere l'anticipazione della prima quota del contributo per l’importo di €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ pari al 40% del contributo finanziario concesso;
3. il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalle linee guida per la attuazione e rendicontazione dei progetti di cui all’Avviso in oggetto, approvate con atto dirigenziale n\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_;
4. la Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Società di assicurazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Società finanziaria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[1]](#endnote-1) ha preso visione del progetto per la realizzazione dell’intervento, considerato ammissibile a finanziamento per effetto degli atti già citati in premessa e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca totale o parziale del contributo, così come riportate nella relativa normativa di riferimento;
5. alle garanzie a favore della Regione Umbria – Servizio Riqualificazione urbana di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall’art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relativi ss.mm.ii.;
6. la Regione Umbria si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da Banche/Società di Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca d’Italia, con le quali siano insorte liti o contenziosi in relazione all’obbligo di restituzione alla Regione stessa di anticipazioni relative a pregressi e distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti allo stesso gruppo industriale; nel caso di Società che operino in regime di libera prestazione di servizi, le imprese interessate, prima di ottenere il rilascio di una garanzia, sono tenute ad acquisire il preventivo parere favorevole di gradimento del soggetto garante da parte della Regione Umbria.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

La sottoscritta Banca/Assicurazione/Società finanziaria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito denominata "Garante"), con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a mezzo del/della sottoscritto/a Signor/Signora \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Umbria – Servizio Riqualificazione urbana (in seguito indicato per brevità “Ente garantito”), per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ corrispondente alla prima quota di contributo, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

**CONDIZIONI GENERALI**

# ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La premessa forma parte integrante del presente atto. Il Garante garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all’Ente garantito nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione della somma complessiva di €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ erogata al Contraente.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

# ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del dodicesimo mese successivo alla data di presentazione della rendicontazione del progetto finanziato, con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi. La garanzia potrà essere svincolata prima di tale scadenza dall’Ente garantito (Regione Umbria) alla data in cui sia certificata, con esito positivo, la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all’importo delle erogazioni percepite e l’assenza di cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca totale o parziale e l’Ente garantito provveda conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

# ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

Il Garante s’impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'Ente garantito, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte dello stesso Ente garantito anche precedentemente all’adozione di un formale provvedimento di revoca totale o parziale del contributo, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall’ Ente garantito a mezzo posta elettronica certificata intestata al Garante, così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata A.R.

Il Garante rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Contraente e, nell’ambito del periodo di durata della garanzia di cui all’articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, il Garante corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quaranteseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

# ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 134 e 1342 cod. civ.

# ARTICOLO 5 – REQUISITI SOGGETTIVI

Il Garante dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti ai sensi dell’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall’art. 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 e s.m. e i.:

1. se *Banca*, di essere iscritto all’Albo presso la Banca d’Italia (*indicare gli estremi di iscrizione);*
2. se *Impresa* di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS (già l’ISVAP) (*indicare gli estremi di iscrizione);*
3. se *Società finanziaria*, di essere inserita nell’albo di cui all’art. 106, del d.lgs. n. 385/1993 e s.m. e i. presso la Banca d’Italia (*indicare gli estremi di iscrizione).*

Il Garante dichiara di non essere stato, anche solo temporaneamente, inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

# ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE

Il Garante è surrogato, nei limiti delle somme corrisposte all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.

# ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI AL GARANTE

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni al Garante in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio del Garante, così come risultante dalla premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

# ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Perugia.

|  |  |
| --- | --- |
| IL CONTRAENTE  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | IL GARANTE[[2]](#endnote-2)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

[ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA](#_Toc135380933)

[ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO](#_Toc135380934)

[ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE](#_Toc135380935)

[ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA](#_Toc135380936)

[ARTICOLO 5 – REQUISITI SOGGETTIVI](#_Toc135380937)

[ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE](#_Toc135380938)

[ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI AL GARANTE](#_Toc135380939)

[ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE](#_Toc135380940)

|  |  |
| --- | --- |
| IL CONTRAENTE  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | IL GARANTE  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria. [↑](#endnote-ref-1)
2. Apposta anche ai sensi del DPCM del 30/03/2009 e s.m. e i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2009, n. 129 [↑](#endnote-ref-2)